



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 104
del 05 MAR 2015

OGGETTO: procedure di gara relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – art. 39 D. L. n° 90 del 24/06/2014 – determinazione della percentuale concernente l'applicazione della sanzione prevista dalla legge nei casi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale negli atti indicati dal codice.

L'anno duemila quindicia Il giorno cinque alle ore 13,40
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Picotto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	SI	
2) arch. Stefania Campo	SI	
3) dr. Stefano Martorana	SI	
4) rag. Salvatore Corallo		SI
5) dr. Salvatore Martorana		SI
6) dr. Antonio Zanutto		SI

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scapone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 17506/Sett. 2° del 02/03/2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli articoli 15 e 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della dell'art. 12, c. 2, della L.R. n° 44/91, con voti unanimi e palesi;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
06 MAR. 2015 fino al 21 MAR. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

06 MAR. 2015

IL MESSO COMUNALE
(Licita Giovanni)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- ☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

05 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vito V. Scalogna

- ☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

06 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalona)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 06 MAR. 2015 al 21 MAR. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06 MAR. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06 MAR. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Per Copia conforme da
Ragusa, li 06 MAR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalona)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	2°

Prot n. 17506/Sett. 2° del 02/03/2015

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: procedure di gara relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – art. 39 D. L. n° 90 del 24/06/2014 – determinazione della percentuale concernente l'applicazione della sanzione prevista dalla legge nei casi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale negli atti indicati dal codice.

Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, dirigente del Settore II, "Gestione e sviluppo risorse umane. Consulenza gare, appalti, contratti, aste, patrimonio" propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

che il decreto legge n° 90 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla GU n.144 del 24-6-2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190, S.O n° 70) ha, tra l'altro, apportato significative modifiche e integrazioni agli articoli 38 e 46 del D. Lgs. n° 163/2006, recante il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

che una delle novità di maggior impatto nella gestione delle procedure afferenti le commesse pubbliche affidate secondo le regole dell'evidenza pubblica, introdotta dal citato decreto è senza alcun dubbio quella concernente la disciplina delle dichiarazioni sostitutive che i partecipanti ad una procedura di gara devono rendere in sede di presentazione dell'offerta;

che la riforma ha imposto l'obbligo per la stazione appaltante, da un lato, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio a favore del concorrente che abbia dato seguito ad una irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni riguardanti la gara, e dall'altro, l'applicazione, a carico del medesimo concorrente responsabile della mancanza, di una sanzione pecuniaria;

che, come correttamente sottolineato dall'Autorità, le nuove norme sono finalizzate a superare le incertezze interpretative ed applicative del combinato disposto degli artt. 38 e 46 del Codice (oggetto di orientamenti giurisprudenziali sovente contrastanti) mediante la procedimentalizzazione del soccorso istruttorio (istituto che, alla luce della novella in commento, diventa doveroso per ogni ipotesi di omissione o di irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni rese in

gara) e la configurazione dell'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (cfr., in tal senso, Ad.Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014).

Evidenziato, in particolare, che, come risulta dalla relazione illustrativa al disegno di legge numero 2486 AC, "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari con l'introduzione del primo comma dell'art. 39 si " supera la rigorosa esegesi ed applicazione del potere di soccorso istruttorio previsto dall'articolo 46, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006". Il citato comma 1, inoltre, "valorizza il potere di soccorso istruttorio proprio della stazione appaltante al fine di permettere all'impresa partecipante di integrare le dichiarazioni presentate, con riferimento all'ipotesi di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'articolo 38. In dette ipotesi l'impresa partecipante incorre nell'obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria tra l'uno per mille e l'uno per cento del valore dell'appalto e, comunque, non superiore a 50.000 euro".

Visto l'art. 39 del D. L. n° 90/2014, il quale, sotto la rubrica, "Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici" ha introdotto:

- dopo il comma 2 dell'art. 38, il comma 2 bis a tenore del quale: *"La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.*

- dopo il comma 1-bis, il seguente comma 1-ter: *"Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara";*

Vista la recente determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n° 1 del giorno 8 gennaio 2015, dove sono illustrati i "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" e dove, per la parte di interesse ai fini della presente deliberazione, si evidenzia che *" le stazioni appaltanti sono tenute a fissare negli atti di gara l'importo della sanzione (entro i limiti normativamente previsti), in modo da autovincolare la loro condotta a garanzia dell'imparzialità e della parità di trattamento nei confronti delle imprese concorrenti. Con specifico riferimento agli*

appalti suddivisi in lotti, la sanzione deve essere commisurata all'importo del lotto per cui si concorre. La norma non contempla, invece, la possibilità di graduare la sanzione in ragione della gravità dell'irregolarità commessa o in relazione alle singole fattispecie escludenti contemplate nel comma 1 dell'art. 38 (tenuto conto, peraltro, che tali fattispecie incidono tutte sull'affidabilità morale dell'impresa), in ragione del fatto che, in ogni caso, la sanzione è correlata all'unica categoria dell'essenzialità della mancanza, incompletezza ed irregolarità".

DATO ATTO, pertanto, della natura cogente della norma surrichiamata l'applicazione della quale non rientra nella disponibilità della stazione appaltante;

DATO ATTO, altresì, che all'interno della cornice fissata dal Legislatore tra un minimo non inferiore all'uno per mille e un massimo non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, residua uno spazio di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione procedente;

RITENUTO che ragioni di coerenza e buon andamento impongono, al fine di dare uniformità all'azione amministrativa in *subiecta* materia, di fissare una percentuale unica alla quale tutti i settori interessati dal procedimento di gara dovranno attenersi;

CONSIDERATO che è intendimento dell'amministrazione, visto anche l'attuale quadro economico congiunturale, non gravare ulteriormente le imprese di sanzioni pecuniarie oltre i minimi dovuti per legge;

Visto il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Attesa la necessità di dover adottare importanti atti conseguenti alla presente deliberazione e di rendere, pertanto, immediatamente esecutivo il provvedimento;

Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare le superiori premesse e, per l'effetto:

1. Fissare nel **minimo di legge** la percentuale concernente l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 39 del D. L. n° 90/2014, nel testo vigente a seguito della modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 114/2014, nei casi di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale negli atti indicati dalla predetta normativa;
2. Notificare la presente deliberazione a tutti i dirigenti di settore per quanto di competenza, incaricando il settore II, "Servizio gare, appalti, contratti" di predisporre ogni eventuale circolare illustrativa sull'argomento;
3. Dichiarare, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. n.44/91;

Parere i Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole i regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta

☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 02/03/2015

Il Dirigente

Parere i Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione impegno n. CAP.

Ragusa, 5/3/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Presenza visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 5 MAR. 2015



Il Segretario Generale
Dott. Vito X. Scialoja

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☒ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

Ragusa, 02/03/2015

Il Responsabile del Procedimento



Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo